

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVE O DELL'INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 1

Rimborso di spese ed indennità di missione

Al Sindaco, agli Assessori effettivi e supplenti e ai Consiglieri, delegati di volta in volta formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco spetta il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1 - primo comma e dall'art. 3- primo e secondo comma - della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A) allegata alla medesima legge, come successivamente modificata, nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio provinciale;
- b) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio regionale quando la durata dell'incarico si prolunghi oltre le 24 ore;
- c) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio regionale quando la durata non si prolunghi oltre le 24 ore.

Le spese di viaggio devono essere documentate.

L'Amministratore, è autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto; in casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione, o tali servizi manchino del tutto; allo stesso, quindi, va liquidata la indennità chilometrica stabilita dall'art. 15 della legge 18.12.1973, n. 836, come modificata dall'art. 8 della legge n. 417/1978, e con l'applicazione dell'art. 9 della stessa legge n. 417/1978, e dell'art. 5 del D.P.R. 16.6.1978, n. 513. A tal fine l'Amministratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

ART. 2

Rimborso delle spese effettive

Al Sindaco, agli Assessori effettivi e supplenti e ai Consiglieri, delegati di volta in volta formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con esclusione della indennità di missione nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita fuori del territorio regionale;
- b) partecipazione alla riunione degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale.

Le spese sostenute per essere ammesse al rimborso devono essere regolari ai fini qualora trattasi di fatture o ricevute, mentre le spese attinenti ai trasporti urbani, extraurbani, ferroviari o aerei devono essere comprovate da regolari biglietti.

Qualora l'Amministratore richieda il rimborso della spesa sostenuta con il proprio automezzo, dovrà applicarsi la tariffa chilometrica ACI relativa al tipo di automobile usato per lo spostamento. A tal fine occorre unire dichiarazione attestante il numero di chilometri percorsi per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 3

Liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione

Alla liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione deve provvedere la Giunta Municipale con propria deliberazione.

Nel caso di rimborso delle spese effettive dovrà essere allegata alla deliberazione tutta la documentazione delle spese stesse. Nel caso di liquidazione dell'indennità di missione dovrà essere allegata la documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata di missione.

ART. 4

Anticipazioni

L'Amministratore, prima dell'inizio dell'incarico da svolgere fuori del territorio comunale, può chiedere l'anticipazione fino ai 2/3 della presunta indennità di missione.

ART. 5

Rimborso spese ai Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune

Ai Consiglieri residenti fuori dal Capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale di cui fa parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ART. 6

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia di indennità di missione e di rimborso di spese effettivamente sostenute.